

1

I S T I T U T O

per il baliatico agli infanti legittimi poveri

CHIAVARI

STATUTO ORGANICO

CAPO I

ORIGINE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. I

L'ISTITUTO PER IL BALIATICO AGLI INFANTI LEGITTIMI POVERI del Comune di Chiavari è stato fondato per iniziativa della Società Economica di Chiavari e venne eretto in Ente Morale con R.D. del 19 luglio 1924, n. 1340.

Il suo patrimonio è formato colle elargizioni fatte dalla società stessa o dalla medesima raccolte, nonché coi beni lasciati dall'Avv. ANTONIO DANERI, che fu socio ed amministratore di detta società, morto in Carasco il 6 Dicembre 1919, previo suo finale testamento olografo in data 22 giugno 1916, pubblicato dal Notaro Giovanni Mario Copello il 22 dicembre 1919; i beni lasciati dall'avv. Antonio Daneri, vennero consegnati a mezzo del suo erede fiduciario Gio Batta Migone, deceduto in Chiavari il 21 ottobre 1923.

Il patrimonio stesso è aumentato dalle dotazioni pur fatte a mezzo della Società Economica, e cioè:

- 1) dalla Signora GINOCCHIO ANTONIA fu Domenico, zia del prefato Avv. Antonio Daneri;
- 2) dalla Signora ROCCA ANGELA fu Giacomo, deceduta in Chiavari il 15 settembre 1899;
- 3) dal Signor CAMPODONICO STEFANO fu G.B. deceduto in Campodonico di Chiavari l'11 luglio 1921;
- 4) coi contributi della SOCIETA' ECONOMICA di Chiavari

L'ammontare attuale del patrimonio dell'Ente è di L. 642.000,00

Art. 2

Esso ha per iscopo di provvedere allo allattamento ed allo allevamento degli infanti legittimi poveri fino all'età di tre anni compiuti. I capitali delle fondazioni sono inalienabili e le rendite dei medesimi non possono devolversi ad altri scopi diversi da quelli dell'Opera Pia.

Art. 3

L'Istituto provvede al suo scopo coi seguenti mezzi:

- a) colle entrate patrimoniali;
- b) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patri=monio.

CAPO II

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 4

L'Istituto è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati:

Tre dal Podestà e due dalla Società Economica di Chiavari all'in fuori dei propri componenti l'Ufficio di Presidenza. I consi=glieri debbono essere possibilmente scelti fra persone esperte in materia di assistenza alla prima infanzia.

Il Presidente è nominato dal Prefetto della Provincia tra i Membri del Consiglio d'Amministrazione. Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 5

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina; il più anziano di età.

Art. 6

I Membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPO III

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio e Settembre ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art.6 del R.D. 30 dicembre 1923, n.2841, e I° del R.D.L. 20 febbraio 1927, n.257, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese sull'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n.6972,

H

non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 9

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando al cuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 10

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento.

Forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale.

Promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, sospende e licenzia gl'impiegati ed i salariati.

Delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituzione.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. II

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) di rappresentare l'Istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese del Consiglio;
- b) di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.12

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione, che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, ed, in difetto, del Membro anziano e del Segretario.

Art. 13

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno.

Art.14

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

CAPO VI

NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE

Art.15

Sono ammessi i bambini appena nati fino all'età di 3 anni compiuti. Nella ammissione degli infanti legittimi, il Consiglio di Amministrazione si atterrà alle disposizioni dei pii Istitutori, compatibilmente coll'indole dell'Istituto e colle circostanze, tenuto presente ed osservato il disposto dell'art. 78 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

6

Art. 16

Il numero dei bambini da ammettere all'Istituto ammonterà a quanti potranno essere beneficiati, avuto riguardo ai reddi di cui l'Opera Pia dispone. Questo numero sarà annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della compilazione del bilancio preventivo, tenuto conto delle circostanze e della somma occorrente, secondo le prescrizioni del regolamento per il servizio interno. Nel numero dei bambini da determinarsi sono imprescindibilmente compresi i posti gratuiti fondati o da fondarsi da pii benefattori.

Art. 17

Saranno ammessi gratuitamente all'Istituto, di preferenza gli infanti legittimi, i genitori dei quali siano poveri ed appartenenti al Comune Chiavari per nascita e per residenza abituale; in loro mancanza quelli appartenenti al Comune per la sola abituale residenza.

Art. 18

Alla beneficenza dell'Istituto potranno essere ammessi anche infanti appartenenti agli altri comuni dell'ex Circondario di Chiavari; semprechè qualche fondatore vi provveda con un'annua rendita e fino a debita concorrenza della stessa. Il presente articolo non deroga alle diverse disposizioni dei pii fondatori. Per la fondazione GINOCCHIO, è stabilito l'obbligo di provvedere, fino a debita concorrenza delle sue rendite, al baliatico di due bambini poveri del Comune di Carasco; per la fondazione CAMPODONICO, similmente a due bambini delle Parrocchie di Campodonico e Sanguineto (frazioni Campodonico e Sanguineto) secondo l'attuale circoscrizione. Per la fondazione AVV. ANTONIO DANERI, è stabilito l'obbligo di un baliatico per un bambino legittimo povero della Parrocchia di S. Marziano di Carasco.

7

Art.19

Quando l'assegno ammesso alla fondazione di un determinato numero di posti gratuiti risulti insufficiente, tale numero sarà congruamente ridotto dal Consiglio di Amministrazione, oppure sarà provvisto fino a debita concorrenza delle sue rendite. Sopravanzando annualmente, rispettivamente, tutte o parte delle rendite di dette fondazioni, il sopravanzo resterà a libera disposizione del Consiglio per gli scopi dello stesso.

CAPO VII

DEL PERSONALE ONORARIO

Art.20

L'Istituto è pure sussidiato da un personale onorario eletto dal Consiglio d'Amministrazione, ed è rappresentato da Medici, da Ispettori ed Ispettrici e forma il Corpo dei Visitatori.

Il compito di questo Corpo è quello di soprintendere gratuitamente all'andamento sanitario, igienico, disciplinare, amministrativo ed economico del servizio. Il regolamento stabilirà le rispettive mansioni, gli orari, ed il quartiere dove dovranno esercitare il loro mandato.

Art.21

Il numero dei visitatori è illimitato: essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Si raduneranno una volta all'anno, su avviso del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, per consigliare e determinare i mezzi opportuni per il miglioramento del servizio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.

Chiavari, 23 dicembre 1931 Anno -X-

Il Commissario Prefettizio
firmato: A. Demartini

Il Segretario
firmato: E. Pattini

Publicato la domenica 27 corrente e senza opposizione

Chiavari, 28 dicembre 1931 -X°-

Il Segretario Capo
firmato: F. De Ferrari

Ministero dell'Interno

III V O L U M E

VISTO= d'ordine di S.M., in esecuzione del R.Decreto d'approvazione in data 16 giugno 1932. Anno X

SC. 311

IL MINISTRO

F.to Mussolini

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Firma illegibile

